

**BONGIOLATTI MATTEO**  
Dottore Commercialista - Revisore legale dei conti

Via Boffalora n. 35  
23100 Sondrio  
P.IVA n. 00846590149  
C.F. BNGMTT75B19F712P

Spett.le  
**Comune di Canneto Pavese**  
Via Casabassa n. 7  
27044 Canneto Pavese (PV)

Sondrio, 21 dicembre 2020

**PARERE ESPRESSO DAL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI CANNETO PAVESE  
SULLA REVISIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 20 COMMA 1 TUSP**

L'anno duemilaventi, il giorno 21 del mese di dicembre, il sottoscritto Dott. Bongiolatti Matteo ha esaminato i documenti messi a disposizione dall'Ente per la redazione del presente parere avendo le pubbliche amministrazioni l'obbligo di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

Esaminata la bozza di delibera di Consiglio Comunale di imminente convocazione nonché gli altri documenti messi a disposizione dall'Ente ovvero:

- Allegato A) piano di razionalizzazione con applicazione dei criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016 e predisposto secondo le linee guida del MEF ai sensi dell'art. 24 del TUSP;
- Allegato B) relazione sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni (comma 4 art. 20 TUSP)

premesso che:

- il D.Lgs 19 agosto 2016, n.175, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) impone che le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- in generale l'ente pubblico può mantenere partecipazioni in società esclusivamente in conformità al dettato normativo indicato dall'art. 4 del TUSP;
- l'art. 20 del TUSP prevede la revisione annuale di tutte le partecipazioni detenute sia direttamente che indirettamente dalle amministrazioni pubbliche;
- l'organo di revisione è tenuto ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), del Tuel ad esprimere in merito proprio parere;
- l'Ente ha ricevuto dal MEF in data 07/03/2020 richiesta di chiarimenti in merito al monitoraggio delle proprie partecipate, riferito esclusivamente alla cooperativa "Centro per la viticoltura dell'Oltrepò Pavese". A detta richiesta L'Ente ha prontamente risposto, a firma del Sindaco

Francesca Panizzari, confermando l'assenza dei presupposti per il suo mantenimento nonché di provvedere alla relativa razionalizzazione;

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO CHE**

Il Comune di Canneto Pavese, alla data del 31 dicembre 2019, possedeva le seguenti partecipazioni:

**DIRETTE**

- Broni-Stradella Pubblica Srl per una percentuale pari al 3,0734%% del capitale sociale;
- GAL Oltrepò Pavese Srl per una percentuale pari a 0,773% del capitale sociale;
- Società cooperativa Centro per la viticoltura dell'Oltrepò Pavese per una percentuale pari a 3,600% del capitale sociale;
- Fondazione per lo sviluppo dell'Oltrepò Pavese per una percentuale pari a 0,8116% del capitale sociale;

**INDIRETTE**

- Pavia Acque S.c.a.r.l., tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l (quota dello 0,4970%).
- Broni Stradella Gas e Luce Srl tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l. (quota dello 1,317%)
- Aqua Planet Srl tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l. (quota dello 2,9197%)
- Banca Centropadana Credito Cooperativo soc. Coop. tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l. (quota dello 0,0046%)
- Gal Oltrepò Pavese Srl tramite Broni-Stradella Pubblica S.r.l. (quota dello 0,0749%) e tramite la Fondazione per lo sviluppo dell'Oltrepò Pavese (quota dello 0,3418%);

e verificato che la revisione annuale ha portato all'integrale mantenimento di tutte le partecipazioni sopra indicate, ad eccezione della partecipazione alla società cooperativa Centro per la viticoltura dell'Oltrepò Pavese per una percentuale pari a 3,600% del capitale sociale, che viene sottoposta a razionalizzazione. L'Ente avrà pertanto facoltà di esercitare richiesta di recesso ai sensi e per gli effetti dell'art 15 dello statuto.

**IL REVISORE DEI CONTI**

per quanto di propria competenza esprime **PARERE FAVOREVOLE** alla proposta di deliberazione relativa alla revisione annuale delle partecipazioni così come previsto dal TUSP.

Si raccomanda altresì di procedere tempestivamente alla comunicazione in merito all'esito della ricognizione delle partecipate sia al MEF (mediante l'applicativo "*Partecipazioni del Portale Tesoro*") che alla Corte dei Conti in ottemperanza al dettato del comma 3 art. 20 Tusp.

IL REVISORE DEI CONTI  
Dott. Bongiolatti Matteo



Recapiti telefonici:  
Tel. 0342/235519  
Cell. 347/8856098